CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **200/2026** (ECLI:IT:COST:2026:200)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattrice: **SAN GIORGIO**
Camera di Consiglio del **21/09/2026**; Decisione del **21/09/2026**
Deposito del **12/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 16, 18, 18 bis e 19 del decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 09/12/2024, n. 187.
Massime:
Atti decisi: **ordd. 222, 236, 237 e 238/2025; 2, 3 e 5/2026**

ORDINANZA N. 200

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione

internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, promossi dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con una ordinanza del 22 ottobre 2025 e tre ordinanze del 24 ottobre 2025 iscritte, rispettivamente, ai numeri 222, 236, 237 e 238 del registro ordinanze 2025, nonché con due ordinanze del 23 dicembre 2025 e una del 29 dicembre 2025, iscritte, rispettivamente, ai numeri 2, 3 e 5 del registro ordinanze 2026, tutte pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai numeri 47 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2025 e al n. 4 dell'anno 2026.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 21 settembre 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 21 settembre 2026.

Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con sette ordinanze, di analogo tenore, del 22 ottobre 2025 (reg. ord. n. 222 del 2025), del 24 ottobre 2025 (reg. ord. numeri 236, 237 e 238 del 2025), del 23 dicembre 2025 (reg. ord. numeri 2 e 3 del 2026) e del 29 dicembre 2025 (reg. ord. n. 5 del 2026), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187;

che, segnatamente, come emerge dalla motivazione delle ordinanze, i giudici *a quibus* censurano, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 16 [commi 1, lettera *b)*, e 2], 18 [comma 1, lettere *a)*, numeri 1) e 3), e *b)*], 18-*bis* [comma 1, lettera *a)*] e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale»;

che gli artt. 18 [comma 1, lettera *a)*, numero 2)] e 18-*bis* [comma 1, lettera *b)*, numeri 1 e 2] del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sono censurati nella parte in cui stabiliscono che il provvedimento emesso dalla Corte d'appello è impugnabile con ricorso per cassazione, proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione e solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice di procedura penale e che «si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2025)». Tali previsioni determinerebbero un *vulnus*, oltre che all'art. 77, secondo comma, agli artt. 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera *f)*, e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – peraltro abrogati,

rispettivamente, dall'art. 36 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dall'art. 78 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, con decorrenza dal 12 giugno 2026 e, quindi, applicabili *ratione temporis* nei giudizi principali – nonché agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

che i rimettenti riferiscono di essere chiamati a pronunciarsi in merito alle domande – formulate dal Questore di Brindisi, ai sensi degli artt. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale) – di convalida (per le ordinanze iscritte ai numeri 222, 237 e 238 reg. ord. del 2025 e 5 reg. ord. del 2026) e di proroga (per le ordinanze iscritte ai numeri 236 reg. ord. del 2025 e 2 e 3 reg. ord. del 2026) del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale;

che i giudici *a quibus* argomentano sulla rilevanza delle questioni sollevate, osservando che l'accoglimento delle stesse comporterebbe la reviviscenza del sistema previgente nel quale la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale era attribuita alle sezioni specializzate, istituite presso i tribunali distrettuali, e le decisioni di primo grado erano impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile;

che, in punto di non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti osservano che le disposizioni censurate determinerebbero rilevanti incertezze applicative e si esporrebbero a dubbi di irragionevolezza sotto più profili. In primo luogo, essi reputano non intelligibile la *ratio* di un'attribuzione «*per saltum*» alla Corte d'appello di procedimenti che, per struttura e funzione, appartengono ordinariamente al primo grado di giurisdizione. La riforma inciderebbe, altresì, sul carattere unitario della materia della protezione internazionale, determinando una separazione tra il giudice competente a pronunciarsi nel merito sulla domanda di asilo e quello chiamato a sindacare la legittimità del trattenimento disposto nell'ambito della medesima procedura, benché la decisione sul trattenimento abbia natura incidentale all'interno del complesso procedimento di riconoscimento del diritto di asilo. Tale scissione sarebbe in contrasto con l'esigenza di concentrazione della tutela e di specializzazione del giudice in una materia caratterizzata da elevata complessità tecnica e da diretta incidenza su diritti fondamentali;

che le disposizioni censurate contrasterebbero con l'art. 77, secondo comma, Cost. in quanto prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza: l'assenza di urgenza sarebbe, ulteriormente, confermata dall'art. 19 del medesimo d.l. n. 145 del 2024, come convertito, che differisce l'applicazione di tali disposizioni al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione;

che le stesse norme violerebbero anche gli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost. poiché la sottrazione della materia al giudice specializzato precostituito per legge, in difetto di una ragione costituzionalmente apprezzabile, integrerebbe una deroga ingiustificata al principio del giudice naturale. Sul punto, i rimettenti ritengono che sia arbitrario e incoerente rinvenire la giustificazione della riforma in una pretesa affinità con il procedimento in materia di mandato d'arresto europeo (MAE), atteso che quest'ultimo si fonda su una decisione giurisdizionale connessa a fatti penalmente rilevanti, mentre il trattenimento del richiedente protezione internazionale, pur incidendo sulla libertà personale, costituisce misura amministrativa, estranea all'accertamento o all'esecuzione di responsabilità penali;

che, infine, la disciplina del giudizio di cassazione (artt. 18, comma 1, lettera *a*, numero 2, e 18-*bis*, comma 1, lettera *b*, numeri 1 e 2, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito), nella parte in cui riduce a cinque giorni il termine per impugnare il decreto e limita i motivi di ricorso alle sole ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, cod. proc. pen., con esclusione del vizio di motivazione, diverso dalla sua mancanza o mera apparenza, determinerebbe una irragionevole compressione del diritto di difesa e del diritto all'impugnazione, in contrasto non solo con gli artt. 3 e 24 Cost., ma anche con gli artt. 10, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione ai parametri convenzionali ed eurounitari che esigono, in materia di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, un controllo giurisdizionale effettivo, tempestivo e pienamente accessibile;

che, nei presenti giudizi di legittimità costituzionale, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che, in via preliminare, la difesa statale ha eccepito, in tutti i giudizi, l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni aventi ad oggetto l'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, richiamando, in tutti gli atti di intervento, fatta eccezione per quello depositato nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2025, la sentenza di questa Corte n. 205 del 2025;

che, a sostegno di tali eccezioni, si deduce che le censure relative alle novità sul giudizio di cassazione investirebbero una disciplina destinata a operare solo in un grado successivo rispetto a quello nel quale i giudici *a quibus* sono chiamati a decidere;

che, nel richiamato giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2025, la difesa statale ha, altresì, eccepito l'inammissibilità della questione relativa all'art. 19 del richiamato d.l. n. 145 del 2024, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza;

che, nel merito, l'Avvocatura generale sostiene la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., osservando che, nel caso di disposizioni introdotte in sede di conversione, un indice sintomatico dell'assenza dei presupposti richiesti dal parametro costituzionale evocato andrebbe ravvisato nell'eterogeneità o estraneità della materia disciplinata dalla disposizione censurata rispetto al contenuto complessivo del decreto-legge. Tale estraneità non sarebbe ravvisabile nel caso di specie, poiché le disposizioni censurate attengono alla materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, alla quale è riferibile, sotto vari profili, l'intero d.l. n. 145 del 2024, come convertito;

che, quanto alle censure riferite agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., la difesa dello Stato osserva che le ordinanze di rimessione muoverebbero da una «opinabile» ricostruzione del quadro normativo e da una non chiara individuazione dei parametri costituzionali evocati. In particolare, sottolinea che le norme costituzionali richiamate non precluderebbero al legislatore di ridefinire, con atto avente forza di legge, l'assetto delle competenze giurisdizionali, purché nel rispetto del principio di ragionevolezza. Nella normativa in scrutinio tale principio risulterebbe rispettato, in considerazione della comune matrice costituzionale delle garanzie, riconducibili all'art. 13 Cost., che presidiano ogni limitazione della libertà personale, qualunque sia la causa di restrizione. Non a caso, soggiunge la difesa statale, la Corte d'appello è già investita di procedimenti che incidono sulla libertà personale, quali quelli in tema di mandato d'arresto europeo e di estradizione. Negli atti di intervento si rilevano altresì profili di affinità tra la materia dell'estradizione e quella dell'asilo, tali da escludere che la cognizione del trattenimento dello straniero sia ontologicamente estranea alla competenza delle Corti d'appello;

che la difesa statale contesta, altresì, la premessa della natura incidentale del giudizio di convalida, osservando che esso costituisce un procedimento eventuale, autonomo e distinto da quello di esame della domanda di protezione internazionale. Tale procedimento avrebbe ad oggetto esclusivamente la verifica dello status di richiedente e dei presupposti del trattenimento previsti dagli artt. 6, 6-*bis* e 6-*ter* del d.lgs. n. 142 del 2015, e non attribuirebbe al giudice della convalida alcun potere di pronunciarsi sulla domanda di protezione; sì che, stante l'autonomia di oggetto e di presupposti dei due procedimenti, l'attribuzione delle relative competenze a giudici diversi non sarebbe irragionevole;

che, come già rilevato, negli atti di intervento spiegati in tutti i giudizi, ad eccezione di quello introdotto dall'ordinanza iscritta al n. 222 reg. ord. del 2025, l'Avvocatura generale dello Stato richiama, altresì, la sentenza n. 205 del 2025, con la quale questa Corte ha dichiarato, in parte, inammissibili e, in parte, non fondate questioni di legittimità costituzionale di analogo tenore, sollevate dalla medesima Corte d'appello di Lecce.

Considerato che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera *b)*, e 2, 18, comma 1, lettere *a)*, numeri 1) e 3), e *b)*, 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.;

che la medesima Corte d'appello ha censurato, inoltre, gli artt. 18, comma 1, lettera *a)*, numero 2) e 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera *f)*, e 4, CEDU, agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE e 6, 18 e 47 CDFUE;

che i giudizi devono essere riuniti, in quanto le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto le medesime disposizioni e sono fondate su censure e parametri costituzionali coincidenti;

che la disciplina oggetto delle questioni di legittimità costituzionale è stata modificata per effetto del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024), convertito nella legge 7 agosto 2026, n. 145, che, aggiungendo all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 146 del 2017, le lettere da *c-bis* a *c-quater*), per un verso, ha ripristinato la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per i procedimenti di convalida del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento dello straniero richiedente la protezione internazionale (art. 14) e, per l'altro, ha previsto che contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo le modalità indicate all'art. 12, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto-legge, che ha aggiunto l'art. 14.1 al d.lgs. n. 286 del 1998;

che, tuttavia, le nuove disposizioni non trovano applicazione nei giudizi *a quibus*, in quanto il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento o ne proroga la durata, oggetto dei procedimenti di convalida nell'ambito dei quali sono state sollevate le odierne questioni, va scrutinato, alla stregua del principio *tempus regit actum*, «in base alle norme vigenti al momento della [sua] adozione» (ordinanza n. 167 del 2026; nello stesso senso anche sentenze n. 127 del 2026 e n. 175 del 2025 nonché l'ordinanza n. 30 del 2024), restando irrilevante il sopravvenire, nelle more del giudizio di convalida sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di un mutamento del quadro normativo di riferimento (sentenze n. 121 del 2025 e n. 202 del

2021);

che, inoltre, l'art. 17, comma 4, del d.l. n. 100 del 2026, come convertito, dispone che «[a]i procedimenti […] giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi». Tale condizione ricorre nei giudizi *a quibus*, aventi ad oggetto domande di protezione internazionale anteriori alla già menzionata data e tuttora pendenti in ragione della sospensione disposta con le ordinanze di rimessione;

che questa Corte, con la sentenza n. 205 del 2025, depositata il 29 dicembre 2025, ha già dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, analoghe questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera *a)*, numero 2), e 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui hanno riformato il giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento concernenti, rispettivamente, lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015) e lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998). La citata sentenza ha considerato «prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme» che disciplinano il processo di legittimità poiché esse non possono trovare applicazione nel grado di giudizio nel quale i giudici *a quibus* sono chiamati a decidere (punto 3.2.1. del *Considerato in diritto*);

che, con la stessa sentenza n. 205 del 2025, è stata dichiarata inammissibile, in quanto priva di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza, la questione concernente il regime intertemporale delineato dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito;

che, sempre con la medesima sentenza, sono state dichiarate non fondate le questioni «relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera *b)*, e 2, 18, comma 1, lettere *a)*, numeri 1) e 3), e *b)*, e 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito» (punto 4 del *Considerato in diritto*);

che, in particolare, questa Corte ha escluso la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, non presentano un «difetto di omogeneità rispetto all'originario decreto-legge» (punto 5.1. del *Considerato in diritto*);

che, a tale riguardo, è stato precisato che «solo la palese "estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto legge" […] o la "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge" […] possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione» (ancora, punto 5.1. del *Considerato in diritto*);

che, con la richiamata sentenza n. 205 del 2025, questa Corte ha, altresì, ritenuto che le disposizioni censurate non si pongono in contrasto con la garanzia sancita dall'art. 25, primo comma, Cost., la quale deve considerarsi rispettata nei casi, come quello odierno, in cui il legislatore introduca «una modifica della competenza relativa ad una categoria di controversie – quella della convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo – mediante l'indicazione di criteri di determinazione *ratione materiae* e *ratione loci* predeterminati e astratti e, peraltro, operanti *pro futuro*» (punto 6.1. del *Considerato in diritto*);

che anche le questioni di legittimità costituzionale relative alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, e dell'art. 102, secondo comma, Cost.,

sono state dichiarate non fondate con la stessa sentenza;

che, sul punto, questa Corte ha evidenziato che le nuove regole di determinazione della competenza «risultano dotate di sufficiente precisione e intelligibilità» (punto 6.2. del *Considerato in diritto*) e che «la novella ha sacrificato l'esigenza di specializzazione *ratione materiae* – e di conseguenza anche quella di concentrazione – per affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Va, al riguardo, ricordato che il trattenimento della persona straniera, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione […] si sostanzia in una limitazione della libertà personale» (punto 6.3. del *Considerato in diritto*);

che, sempre con la sentenza n. 205 del 2025, il legislatore è stato invitato a «verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative» (punto 6.4. del *Considerato in diritto*);

che le questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ricalcano, nella sostanza, quanto alle norme censurate, ai parametri evocati, al *petitum* e all'iter argomentativo, quelle sollevate dalle ordinanze di rimessione oggetto della richiamata sentenza n. 205 del 2025, senza che i rimettenti adducano argomenti nuovi, idonei a modificare le conclusioni già raggiunte;

che, pertanto, vanno dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera *a)*, numero 2) e 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, relativamente alla operata riforma del giudizio di cassazione sulla convalida del trattenimento, rispettivamente, dello straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015) e dello straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998), sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera *f)*, e 4, CEDU, agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, e 6, 18 e 47 CDFUE;

che, per le ragioni già esposte nella sentenza n. 205 del 2025, vanno altresì dichiarate manifestamente inammissibili le questioni concernenti il regime intertemporale delineato dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., in quanto prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni nei giudizi *a quibus*;

che devono essere, infine, dichiarate manifestamente infondate le questioni «relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera *b)*, e 2, 18, comma 1, lettere *a)*, numeri 1) e 3), e *b)*, e 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito», sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera *a)*, numero 2), 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera *f)*, e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) *dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) *dichiara* la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera *b)*, e 2, 18, comma 1, lettere *a)*, numeri 1) e 3), e *b)*, e 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.